

Reg.Ist.Fall. N. 65/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Domenica Capezzera Giudice

Dott. Federica Colantonio Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da:

LIONETTI LEOPOLDO elettivamente domiciliato in Pescara presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Giandomenico che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

nei confronti di

PASQUALE AUTOTRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA con sede in VIA QUASIMODO 15 SPOLTORE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10/05/2022 Lionetti Leopoldo instava per la dichiarazione di fallimento della società PASQUALE AUTOTRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, vantando nei confronti di questa un credito di € 7.381,62 a titolo di differenze retributive portato nel decreto ingiuntivo non opposto n. 314/2020 emesso dal Tribunale di Pescara.

Convocata di fronte al Giudice delegato alla trattazione per l'udienza del 14/07/2022 l'intimata, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di fallimento.



Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di ditta che esercita attività di trasporto di merci su strada;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. e non risulta dimostrata – come era onere del debitore – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;

osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:



- che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

- che il pignoramento mobiliare tentato ha dato esito negativo;

- che dall'istruttoria svolta è risultato che la resistente presenta, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria superiori ad per € 1.700.000,00 e che non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione dei debiti;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 ultimo comma L.F.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara il fallimento della società PASQUALE AUTOTRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede in VIA QUASIMODO 15 SPOLTORE (C.F. 02121220681)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Domenica Capezzera e Curatore il Dott. Manfredo Piattella (C.F. PTTMFR71B16A488S), con studio in Montesilvano (PE), Via Caduti di Capaci 5 professionista noto all'ufficio e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA



alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F. dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

il giorno 2/02/2023 ore 11:15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL.179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 4/10/2022

Il Presidente est.

dott. Elio Bongrazio

